CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

DEL 306 / 2026 **08/06/2026**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 GIUGNO 2026

(proposta dalla G.C. 19 maggio 2026)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente GARCEA Domenico ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	FIRRAO Pierlucio	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	FISSOLO Simone	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	GARIONE Ivana	SALUZZO Alberto Claudio
CASTIGLIONE Dorotea	GRECO Caterina	SANTIANGELI Amalia
CATANZARO Angelo	IANNO' Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CATIZONE Giuseppe	IODICE Emilio	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	TOSTO Simone
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	TUTTOLOMONDO Pietro
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	VIALE Silvio
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con il Presidente e il Sindaco, n. 36 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BUSCONI Emanuele - CAMARDA Vincenzo Andrea - DAMILANO Paolo - DIENA Sara - GRIPPO Maria Grazia

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000) - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TORINO - SENTENZA N. 221/2/2026 - PER COMPLESSIVI EURO 2.392,00

Proposta dell'Assessora Nardelli.

Visto l’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita testualmente:

«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a. sentenze esecutive;
b.- e. (omissis)

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».

Visti:

- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il paragrafo 9, punto 9.1, laddove, con riferimento "all’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese, con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili";
- la deliberazione n. 27/Sez. Aut./2019/QMIG del 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", evidenziando come la deliberazione consiliare di riconoscimento non abbia natura costitutiva della obbligazione, ma assolva alla finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese.

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 69 del D.Lgs. n. 546/1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive (comma 1) ed è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento delle spese processuali cui è stata condannata la Città.

Visto l’articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Preso atto della seguente Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Torino:

Sentenza n. 221/2026, Sezione 2, relativamente all'appello R.G.A. 401/2025 - depositata in data 2 marzo 2026 con la quale il Giudice di secondo grado ha accolto le eccezioni di parte appellata e ha condannato la Città alla rifusione delle spese di lite, "liquidate in Euro 2.000 oltre accessori di legge se dovuti ed esposti".

Le spese di lite richieste da controparte sono comprensive dell'onorario, rimborso spese generali al 15% su onorari, C.P.A. 4% (Cassa Previdenza e Assistenza), per la somma totale di Euro 2.392,00 **(**a dedurre la ritenuta d'acconto di euro 460,00), I.V.A esclusa. Trattandosi nel caso in esame di una ipotesi di "autoconsumo" (difesa personale è esercitata in giudizio da un avvocato in favore di se stesso) l'I.V.A. non è dovuta (doc. 1 e doc. 2 dell'allegato 1);

Vista la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Contenzioso Tributario, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1), nella quale si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per un totale complessivo di Euro 2.392,00.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194, comma 1- lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuto necessario provvedere con urgenza al relativo riconoscimento per un importo complessivo di Euro 2.392,00 relativo a spesa corrente.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 761/2025 del 15 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 della Città di Torino.

Rilevato che la spesa sopra indicata trova copertura nel bilancio di previsione 2026, tenuto conto che, al fine di fronteggiare il rischio della condanna alle spese legali derivanti dalle cause seguite dall'Ufficio Contenzioso Tributario - Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione e garantire la puntualità nei pagamenti, è stato stanziato un importo in apposito capitolo di spesa (cap. 12600014001 - "TRIBUTI E CATASTO - acquisto di servizi spese per liti") il cui ammontare è stimato su base storica.

Dato atto che:
- per le sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di Secondo Grado il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di ricorso in Cassazione;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti".

Dato atto che con verbale n. 28 del 6 maggio 2026 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n.6, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 2.392,00 derivante dalla Sentenza n. 221/2/2026 (Proc. n. R.G.R. 401/2025) depositata in data 2 marzo 2026, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Torino, ed analiticamente illustrata nella relazione allegata (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che:

- l'importo del riconoscimento indicato al punto 1. è dato dagli importi stabiliti dal Giudice nel provvedimento ed incrementati nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% (a dedurre la ritenuta d'acconto) e I.V.A. esclusa;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatta salva le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da sentenze esecutive, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto di ricorso in Cassazione;
- la relativa spesa trova copertura sul capitolo cap. 12600014001 - "TRIBUTI E CATASTO - acquisto di servizi spese per liti", Esercizio 2026 ed è finanziata con mezzi correnti di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e, pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
- l'Ufficio Gestione Finanziaria, afferente al Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi, Catasto, Imposte minori e Riscossione, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, provvederà con i necessari provvedimenti dirigenziali all'assunzione del conseguente impegno di spesa ed alla liquidazione della stessa, al fine di non arrecare ulteriore danno all'Ente;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge n. 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di non arrecare ulteriore danno all'Ente, per ottemperare al pagamento di quanto liquidato nelle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria, in esito a ricorsi presentati dai contribuenti.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Greco Caterina, Ledda Antonio, Magazzù

Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 21
VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Greco Caterina, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Domenico Garcea	Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-306-2026-All_1-Allegato_1.pdf
2. DEL-306-2026-All_2-Allegato_2.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento